

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL P.O. PUGLIESE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI - D.M. 19/03/2015.**  
**Ordinanza Commissariale n. 26/08 - Scheda intervento 08PUG2**  
**CUP J63D18000100005 CIG 7465129355**

**RISPOSTA A QUESITI del 14/06/2018**

**QUESITO n. 1** - Si chiede se, per la procedura in oggetto, sia possibile la partecipazione in ATI orizzontale tra due imprese rispettivamente in possesso di attestazione SOA per:

- cat. OG11 cl. I e OG1 cl. V;
- cat. OG11 cl. I e OG1 cl. III,

beneficiando quindi dell'incremento del quinto previsto dalla normativa?

**RISPOSTA AL QUESITO n. 1**

Non è possibile la partecipazione con la configurazione proposta in quanto il comma 2 dell'art. 61 del DPR 207/10 precisa che "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara".

**QUESITO n. 2** - la scrivente Impresa (mandataria) è in possesso della categoria SOA OG1 classifica IV e OG11 classifica II, è concessa la partecipazione in ATI con altra impresa (mandante) in possesso della categoria OG11 classifica I?

**RISPOSTA AL QUESITO n. 2**

Si conferma che il raggruppamento descritto è ammesso alla partecipazione considerato che la somma delle categorie OG11 possedute dai potenziali concorrenti – valutato l'incremento pari al 20 % - copre integralmente la quota relativa alla categoria OS30 e della categoria OS28. Non si rilevano problemi per quanto concerne la categoria OG1.

Resta inteso l'obbligo di uniformarsi alla disciplina relativa ai raggruppamenti temporanei e, in particolar modo, ai raggruppamenti di tipo orizzontale.

**QUESITO n. 3** - Relativamente al disciplinare di gara: punto 6.TERMINE DI ESECUZIONE, la sottoscritta Impresa chiede di meglio precisare se, ed eventualmente in quale elaborato di progetto, è possibile reperire il distinguo tra le lavorazioni da ultimare entro il termine fissato dei 400 giorni e quali, invece, dovranno essere ultimati entro il termine di scadenza della normativa di prevenzione incendi di cui al DMI 19 marzo 2015, indicato nel punto in questione (24 aprile 2019). Tale distinguo è essenziale per la corretta elaborazione del cronoprogramma e per la corretta conduzione di lavori.

E' richiesta altresì la precisazione inerente l'espressione "i medesimi" contenuta nel penultimo capoverso dello stesso punto se, cioè, si riferisce al complesso dei lavori di progetto oppure ai lavori in scadenza nel termine anticipato del 24 aprile 2019.

**RISPOSTA AL QUESITO n. 3**

Per quanto riguarda la specifica fare riferimento all'elaborato SI04 (cronoprogramma), con specifica delle fasi lavorative, pubblicata sull'apposita sezione del sito aziendale.

L'espressione "i medesimi" contenuta nel penultimo capoverso del punto 6.TERMINE DI ESECUZIONE del Disciplinare di gara è relativa ai lavori in scadenza alla data del 24 aprile 2019.

Si precisa ancora una volta che ulteriori precisazioni circa i requisiti di partecipazione possono essere reperiti al par. 9.1 – Condizioni di partecipazione – del disciplinare di gara.

Catanzaro, 14/06/2018

Il RUP  
Arch. Luigi Matarese